

dell'inquadramento in una categoria e ad un livello retributivo corrispondenti al titolo stesso, con la sola motivazione che tale titolo è stato sì rilasciato dall'autorità dello Stato membro di provenienza, ma a seguito di studi in parte compiuti, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante e presso un ente che, pur operando liberamente nello Stato membro ospitante, non è tuttavia riconosciuto in tale Stato come istituto di istruzione, in forza di una disposizione generale della sua legislazione;

- 2) Se le autorità competenti siano legittimate, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escludere il cittadino di uno Stato membro, che lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale sia stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, dall'esercizio dei diritti professionali che discendono dall'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciatagli, per il motivo che non è stata riconosciuta anche l'equivalenza accademica del suo titolo di studio.

comma, 43, 47, primo comma, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, negare la progressione nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, conseguente alla nomina in ruolo come dipendente pubblico in un posto in organico per il quale è richiesta un'istruzione universitaria e con scaglione retributivo corrispondente, al cittadino di uno Stato membro in possesso di un titolo rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, il quale lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale, da un lato, sia stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di provenienza l'autorizzazione a valersi del titolo professionale e, dall'altro lato, sia stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante l'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, e tutto ciò per il motivo che non è possibile il riconoscimento anche dell'equivalenza accademica del titolo universitario dello Stato membro di provenienza, poiché una parte degli studi è stata compiuta, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante presso un ente di istruzione privato che non è riconosciuto da tale Stato membro come istituto di istruzione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Causa C-186/08)

(2008/C 171/39)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Questione pregiudiziale

Se le autorità competenti possano, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo

Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-190/08)

(2008/C 171/40)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (!), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-191/08)

(2008/C 171/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare, in via principale, che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE ⁽¹⁾, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38, n. 1, della detta direttiva 2004/83/CE.
- Dichiarare, in subordine, che non avendo comunque comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38, n. 1, della detta direttiva 2004/83/CE.
- Condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.

⁽¹⁾ GU L 304, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 — Inga Rinau

(Causa C-195/08)

(2008/C 171/42)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Corte suprema di Lituania

Parti

Ricorrente: Inga Rinau

Altra parte nel procedimento: Michael Rinau

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una parte interessata, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 2201/2003 ⁽¹⁾, possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta una domanda di riconoscimento della decisione.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice nazionale, nel momento in cui esamina la domanda di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione è esecutiva, debba dunque applicare l'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, che dispone che «(...) in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni».
- 3) Se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato la domanda di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, con lui residente, nello Stato d'origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 2201/2003, la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento n. 2201/2003, come previsto dall'art. 40, n. 2, del suddetto regolamento.
- 4) Chiarire il significato della condizione stabilita all'art. 21, n. 3, del regolamento n. 2201/2003 «fatta salva la sezione 4 del presente capo».
- 5) Se l'adozione di una decisione che prescrive il rientro del minore e il rilascio del certificato di cui all'art. 42 del regolamento n. 2201/2003 da parte del giudice dello Stato membro d'origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che prescrive il rientro del minore nello Stato d'origine, sia conforme agli obiettivi e alle procedure di cui al regolamento n. 2201/2003.